COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 699 DEL 27/11/2025

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: BREGOLIN GIULIANA

OGGETTO: PRESA ATTO DELL'ESENZIONE IMU AI SENSI DELL'ART 6 BIS DEL D.L. 17 GIUGNO 2025, N. 84

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

Richiamato di quanto disposto dall'6 Bis del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazione dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, secondo il quale "*Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.*

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.";

Preso atto che in seguito ad aver contattato il Delegato Coni di Rovigo, l'ufficio Sport Comunale e l'ufficio Statistica Comunale, in data 28 Agosto, 14 Ottobre e 27 Ottobre c.a., l'Ufficio Tributi ha estrapolato dal portale del Coni, il "Registro pubblico delle attività sportive dilettantistiche", applicando il filtro delle associazioni presenti nel territorio del Comune di Rovigo, trovandone circa

140 e contestualmente ha predisposto un elenco nel quale sono state riportate tutte le associazioni scaricate dal Registro, con indicato oltre al codice fiscale, la denominazione dell'associazione, il nominativo del legale rappresentate e l'organizzazione alla quale sono affiliate;

Che in seguito alla redazione del prospetto riportante le associazioni sportive presenti nel territorio del Comune di Rovigo, sono state individuate le rappresentanze sportive maggiormente rappresentative e con prot. n. 77253 del 20/10/2025, sono state invitate ad un incontro con l'ufficio Tributi e Statistica previsto per il giorno 4/11/2025, in seguito al quale è stato redatto un verbale sottoscritto dalle parti;

Vista la determina Dirigenziale n. 4013 del 14/11/2025 ad oggetto "Esenzione Imu ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 17/06/2025, n.84" alla quale sono stati allegati gli elenchi estrapolati dal "Registro pubblico delle attività sportive dilettantistiche" e il verbale della riunione tenutasi in data 04/11/2025;

Dato atto che la Determina citata al punto 4. del dispositivo prevede che "*in seguito all'istruttoria svolta dall'Ufficio Tributi, che nessuna associazione presente nel Registro RASD, è titolare di immobili nel territorio del Comune di Rovigo, che al momento l'ufficio non dispone dei corrispettivi medi delle attività svolte con modalità concorrenziali, sentite le rappresentanze sportive locali, visto il verbale allegato, si ritiene opportuno prendere atto che per la seconda rata dell'Imu per l'anno 2025, in scadenza al 16 dicembre, sarà applicato quanto previsto dal comma 2° dell'art. 6 bis della D.L. 17/06/2025, n. 84 convertito con modificazione dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, secondo il quale "2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.*";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025 con la quale è stata disposta una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 di modifica del decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico Dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati e con il quale è stato stabilito l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento, prorogata al 30/11/2025 con Decreto Sindacale n. 23 del 12/11/2025;

Rilevato che, che, nel caso di specie, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Genny Beccati della Sezione Tributi, designata dalla Dirigente dell'Ufficio Tributi con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019 e che con Decreto Dirigenziale n. 214 del 29/12/2023, è stato conferito alla Dr.ssa Genny Beccati l'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la Sezione Tributi con contestuale delega delle funzioni Dirigenziali relative alle determinazioni di impegno di spesa e delle liquidazioni, con decorrenza dal 01/01/2024 al 14/11/2025, prorogata al 31/12/2025 con Decreto Dirigenziale n. 100 del 06/11/2025;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:
   FAVOREVOLE;
b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario:
   FAVOREVOLE;

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di prendere atto di quanto disposto dalla determina Dirigenziale n. 4013 del 14/11/2025, la quale al punto 4. del dispositivo prevede che "*in seguito all'istruttoria svolta dall'Ufficio Tributi, che nessuna associazione presente nel Registro RASD, è titolare di immobili nel territorio del Comune di Rovigo, che al momento l'ufficio non dispone dei corrispettivi medi delle attività svolte con modalità concorrenziali, sentite le rappresentanze sportive locali, visto il verbale allegato, si ritiene opportuno prendere atto che per la seconda rata dell'Imu per l'anno 2025, in scadenza al 16 dicembre, sarà applicato quanto previsto dal comma 2° dell'art. 6 bis della D.L. 17/06/2025, n. 84 convertito con modificazione dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, secondo il quale "2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.*";
3. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on line*;
4. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 27/11/2025

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale